



ADV B

Organizzazione di Volontariato

Associazione Diabetici Valle del Belice ODV

- **Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17**
così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18
- **Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17**

Associazione Diabetici Valle del Belice ODV



L'Associazione Diabetici Valle del Belice ODV è un'associazione di promozione sociale, riconosciuta ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, che ha lo scopo di promuovere e sostenere le iniziative di prevenzione, cura e educazione sanitaria delle persone affette da diabete mellito.

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -

Costituzione - Denominazione - Sede e durata - Aderente/Socio - Volontario - Attività di volontariato

È costituita l'Organizzazione di volontariato, denominata "**Associazione Diabetici Valle del Belice ODV**" - acronimo ADVB ODV - di seguito abbreviato in Organizzazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le Organizzazioni di volontariato.

L'Organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'Organizzazione è a Partanna (TP), la variazione della stessa all'interno dello stesso comune, da parte dell'assemblea ordinaria non comporterà variazione statutaria. L'organizzazione potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 32 comma d. lgs 117/17) mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

STATUTO

Art. 1 - Il presente Statuto è approvato dalla
Assemblea Generale della Società per le
azioni della Società di cui è
titolare il sottoscritto, che si impegna a
osservare integralmente le disposizioni
contenute nel presente Statuto, e a
trasmettere copia dello stesso a
tutti i soci della Società, e a
farne conoscere il contenuto a
tutti i terzi che ne abbiano
bisogno.

Art. 2 - La Società ha per oggetto
lo studio, l'attuazione e lo sviluppo
di progetti di carattere
industriale, commerciale e
finanziario, e di ogni altro
attività che possa essere
sviluppata in Italia e all'estero.
La Società ha sede in Roma, in
via ... n. ... e
il suo territorio di attività si
estende in tutta Italia e in
tutti i paesi del mondo.

Art. 3 - La Società è divisa in
azioni, che sono rappresentate
da titoli emessi dalla Società
e denominati "azioni della Società".
Le azioni sono divise in azioni
ordinarie e azioni privilegiate.
Le azioni ordinarie danno diritto
alla partecipazione nei profitti
della Società e alla elezione
dei soci della Società.

Art. 4 - Le azioni privilegiate
danno diritto a un dividendo
fisso, e a un diritto di prelazione
sulle azioni ordinarie in caso
di aumento del capitale della
Società.

Art. 5 - La Società ha un
consiglio di amministrazione
composto da ... soci, e un
comitato di controllo composto
da ... soci.

Art. 6 - Il consiglio di amministrazione
ha il potere di rappresentare
la Società, e di prendere
tutte le decisioni che
concernono la gestione
della Società.

Art. 7 - Il comitato di controllo
ha il compito di sorvegliare
l'amministrazione della Società,
e di riferire al consiglio di
amministrazione.

Art. 8 - La Società ha un
organo di gestione, che è
il consiglio di amministrazione,
e un organo di controllo, che
è il comitato di controllo.

Art. 9 - La Società ha un
organo di gestione, che è
il consiglio di amministrazione,
e un organo di controllo, che
è il comitato di controllo.

Art. 10 - La Società ha un
organo di gestione, che è
il consiglio di amministrazione,
e un organo di controllo, che
è il comitato di controllo.



Articolo 2

Statuto e regolamenti

L'Organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e si attiene a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'Organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al RUNTS, titolo VI del d. lgs. 117/17, sezione a) Organizzazioni di Volontariato, l'associazione inserirà l'acronimo ODV nella denominazione sociale, facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, inoltre potrà ulteriormente integrare la stessa con l'acronimo ETS.

Articolo 4

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Il primo capitolo del libro è dedicato alla storia della
la seconda parte del libro è dedicata alla storia della
la terza parte del libro è dedicata alla storia della
la quarta parte del libro è dedicata alla storia della
la quinta parte del libro è dedicata alla storia della

Il secondo capitolo del libro è dedicato alla storia della
la terza parte del libro è dedicata alla storia della
la quarta parte del libro è dedicata alla storia della
la quinta parte del libro è dedicata alla storia della
la sesta parte del libro è dedicata alla storia della
la settima parte del libro è dedicata alla storia della
la ottava parte del libro è dedicata alla storia della
la nona parte del libro è dedicata alla storia della
la decima parte del libro è dedicata alla storia della

Il terzo capitolo del libro è dedicato alla storia della
la quarta parte del libro è dedicata alla storia della
la quinta parte del libro è dedicata alla storia della
la sesta parte del libro è dedicata alla storia della
la settima parte del libro è dedicata alla storia della
la ottava parte del libro è dedicata alla storia della
la nona parte del libro è dedicata alla storia della
la decima parte del libro è dedicata alla storia della
la undicesima parte del libro è dedicata alla storia della
la dodicesima parte del libro è dedicata alla storia della



FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Attività di interesse generale e attività diverse

Finalità precipua dell'Organizzazione è la promozione della salute e della riabilitazione sociale delle persone affette da diabete nonché la tutela e la difesa dei diritti e degli interessi delle persone diabetiche e delle loro famiglie, nonché relativamente alla collettività la formazione e l'informazione più corretta e aggiornata relativa a tale patologia anche in chiave di prevenzione.

Scopo dell'Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- 
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
 - interventi e prestazioni sanitarie; (lettera b, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettera d, lettera t, art. 5, D. Lgs. 117/17);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17)

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:

- informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;

[The page contains faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. A diagonal line runs across the page.]

- informazione e sensibilizzazione sul diabete rivolta alle persone e alle famiglie;
- promozione di comportamenti di vita corretti come strumento di prevenzione;
- promozione della salute;
- sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- interventi per le persone anziane e disabili;
- sostegno psicologico ed accompagnamento sul piano psico-educativo per i pazienti diabetici, familiari e/o caregiver;
- educazione terapeutica ed alimentare del paziente diabetico, dei familiari e/o caregiver;
- monitoraggio e valutazione dei progetti aventi come destinatari soggetti diabetici, familiari e/o caregiver;
- attività di gruppo per incrementare livelli e frequenza dell'attività fisica nelle persone con diabete;
- tutelare gli interessi del diabetico nel settore scolastico, lavorativo, previdenziale, assicurativo e automobilistico;
- instaurare rapporti continuativi con la scuola e promuovere iniziative di educazione sanitaria, per personale docente e studenti, per una corretta informazione sulla prevenzione e cura del diabete mellito e delle complicanze ad esso correlate;
- collaborare con le istituzioni statali del settore lavorativo (Ministero del lavoro, Inps, Inail ecc.) per l'emanazione di norme legislative per la tutela delle persone nelle quali il diabete insorge nel pieno della vita lavorativa e che pertanto necessitano della tutela del posto di lavoro con assegnazioni ad altre mansioni o di cambiamento di attività lavorativa che non si traduca in una sostanziale penalizzazione economica;
- curare il problema dell'orientamento professionale, sociale e lavorativo del diabetico.

Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Organizzazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Articolo 6

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi a enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto

L'attività di ricerca è stata svolta prevalentemente nel 1975, con l'obiettivo di individuare le aree di intervento più urgenti e di avviare iniziative concrete. Le attività sono state svolte in modo personale, soprattutto a partire dal 1975, e hanno riguardato:

- 1. L'analisi delle situazioni di disagio e di marginalità, con particolare riferimento alle fasce della popolazione che vivono in condizioni di estrema povertà.
- 2. L'individuazione delle cause del disagio, con particolare riferimento alle condizioni socio-economiche e culturali.
- 3. L'analisi delle iniziative esistenti e delle loro limitazioni, con particolare riferimento alle iniziative di tipo assistenziale e di tipo educativo.
- 4. L'individuazione delle risorse disponibili e delle possibilità di intervento, con particolare riferimento alle risorse umane, materiali e finanziarie.
- 5. L'analisi delle esperienze realizzate in altre realtà, con particolare riferimento alle esperienze di tipo innovativo e di tipo partecipativo.

Le attività sono state svolte in modo personale, soprattutto a partire dal 1975, e hanno riguardato:

L'attività di ricerca è stata svolta prevalentemente nel 1975, con l'obiettivo di individuare le aree di intervento più urgenti e di avviare iniziative concrete. Le attività sono state svolte in modo personale, soprattutto a partire dal 1975, e hanno riguardato:



Attività di ricerca e di analisi

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione - con la collaborazione di enti, associazioni, istituzioni - ha realizzato:

con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.

L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché dalle altre leggi in materia.

Articolo 7

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

GLI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

Associati

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato](1) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Possono essere associati tutte le persone che condividono le finalità e le attività associative.

I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nella quale dovranno:

- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
- la professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all'Organizzazione di volontariato in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

...in the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

DECLARATION



...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

- dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito e senza vincoli temporali;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall'Assemblea.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'assemblea dei soci ha la facoltà di nominare dei membri onorari dell'associazione, che hanno espresso la disponibilità ad accettare tale onorificenza, tra le personalità di cultura o scienza o tra persone fisiche maggiorenni che si siano comunque distinte per nobile senso di umanità, onestà, correttezza, impegno sociale e/o azioni concrete per l'Organizzazione o la collettività in genere, relativamente e congiuntamente alla mission associativa.

I membri onorari, se non soci, non godono dell'elettorato attivo e passivo, non versano la quota sociale, possono partecipare all'assemblea degli associati esclusivamente con diritto di parola; possono in qualunque momento presentare la propria rinuncia a tale carica esclusivamente onorifica e a titolo gratuito, di contro la stessa potrà essere revocata dall'assemblea dei soci.

Articolo 9

Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata;
- partecipare alla gestione dell'Organizzazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- prendere parte alle manifestazioni e alle attività organizzate dall'Organizzazione;
- essere assicurati a norma dell'art.18 del d. lgs 117/17 e decreti e norme successive;

Articolo 10

Doveri degli Associati



Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'Organizzazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti l'Organizzazione;
- quando volontari, prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 11

Recesso decadenza ed esclusione degli Associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Organizzazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati:

- sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Organizzazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;

- sono dichiarati esclusi i soci

- inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l'assenza ingiustificata a due sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

GLI ORGANI SOCIALI

Il primo punto che si deve considerare è quello della
definizione del problema. È importante che il problema
sia ben definito e che si conosca esattamente ciò che
si vuole risolvere. In seguito, si deve procedere alla
raccolta delle informazioni necessarie per la soluzione
del problema. Questo può essere fatto attraverso la
lettura di libri, la consultazione di esperti o la
raccolta di dati sperimentali. Una volta che si è
raccolta l'informazione necessaria, si deve procedere
alla formulazione di una ipotesi di lavoro. Questa
ipotesi deve essere verificata attraverso la
raccolta di dati sperimentali o la consultazione di esperti.

La seconda parte del processo di risoluzione del problema
è quella della formulazione di una ipotesi di lavoro.
Questa ipotesi deve essere verificata attraverso la
raccolta di dati sperimentali o la consultazione di esperti.
Una volta che si è verificata l'ipotesi, si deve procedere
alla formulazione di una soluzione. Questa soluzione
deve essere verificata attraverso la raccolta di dati
sperimentali o la consultazione di esperti. Una volta
che si è verificata la soluzione, si deve procedere
alla formulazione di una conclusione. Questa conclusione
deve essere verificata attraverso la raccolta di dati
sperimentali o la consultazione di esperti.



Il secondo punto che si deve considerare è quello della
definizione del problema. È importante che il problema
sia ben definito e che si conosca esattamente ciò che
si vuole risolvere. In seguito, si deve procedere alla
raccolta delle informazioni necessarie per la soluzione
del problema. Questo può essere fatto attraverso la
lettura di libri, la consultazione di esperti o la
raccolta di dati sperimentali. Una volta che si è
raccolta l'informazione necessaria, si deve procedere
alla formulazione di una ipotesi di lavoro. Questa
ipotesi deve essere verificata attraverso la
raccolta di dati sperimentali o la consultazione di esperti.

Articolo 12

Organi Sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Organi istituiti senza obbligo di legge:

- Organo di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 117/17);
- Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 d. lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13

Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative. La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

L'assemblea è convocata dal presidente, almeno sette giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il programma generale delle attività;
- c) stabilisce l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
- d) nomina e revoca, quando obbligatorio l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- e) approva il bilancio;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva gli eventuali regolamenti interni
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

La delibera dell'assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, è valida con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

A norma dell'art. 21 del C.C., per lo scioglimento dell'Organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

interessi, allargando il loro spettro, e, in conseguenza, mettendo in discussione la loro stessa esistenza. In tal caso, il loro ruolo di "agenti di cambiamento" si riduce a quello di "agenti di conservazione".

La dimensione dei segmenti di mercato

La dimensione dei segmenti di mercato è un fattore determinante della strategia di marketing. I segmenti di mercato più grandi offrono maggiori opportunità di crescita, ma anche maggiori rischi. I segmenti più piccoli, invece, offrono maggiore flessibilità e minori rischi, ma anche minori opportunità di crescita. La scelta del segmento di mercato dipende da una serie di fattori, tra cui le risorse disponibili, le competenze dell'azienda e le tendenze del mercato.



La dimensione del mercato

La dimensione del mercato è un altro fattore determinante della strategia di marketing. I mercati più grandi offrono maggiori opportunità di crescita, ma anche maggiori rischi. I mercati più piccoli, invece, offrono maggiore flessibilità e minori rischi, ma anche minori opportunità di crescita. La scelta del mercato dipende da una serie di fattori, tra cui le risorse disponibili, le competenze dell'azienda e le tendenze del mercato.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima, risponde direttamente all'assemblea la quale può revocarlo con motivazione. È composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli 1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'Organizzazione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Tra gli altri il Consiglio Direttivo ha i seguenti principali compiti:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
- nominare, ravvisandosi la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
- formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- fissare le norme o i regolamenti da proporre all'assemblea per il funzionamento dell'Organizzazione;
- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Il primo punto è che la Commissione ha deciso di non
rivedere la sua politica di bilancio. La Commissione
ha deciso di non rivedere la sua politica di bilancio
e di non rivedere la sua politica di bilancio.

La seconda questione è che la Commissione ha deciso di
non rivedere la sua politica di bilancio. La Commissione
ha deciso di non rivedere la sua politica di bilancio
e di non rivedere la sua politica di bilancio.

La terza questione è che la Commissione ha deciso di
non rivedere la sua politica di bilancio. La Commissione
ha deciso di non rivedere la sua politica di bilancio
e di non rivedere la sua politica di bilancio.

La quarta questione è che la Commissione ha deciso di
non rivedere la sua politica di bilancio. La Commissione
ha deciso di non rivedere la sua politica di bilancio
e di non rivedere la sua politica di bilancio.

La quinta questione è che la Commissione ha deciso di
non rivedere la sua politica di bilancio. La Commissione
ha deciso di non rivedere la sua politica di bilancio
e di non rivedere la sua politica di bilancio.

La sesta questione è che la Commissione ha deciso di
non rivedere la sua politica di bilancio. La Commissione
ha deciso di non rivedere la sua politica di bilancio
e di non rivedere la sua politica di bilancio.



Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 11 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Articolo 16 **Il Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all'Organizzazione.

Articolo 17 **Segretario**

Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 24;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

Articolo 18 **Tesoriere**

Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 19 **Servizio civile**

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Organizzazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...

...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...

...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...

...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...

...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...
...che si è ...



Articolo 20

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 21

Indicazione delle Risorse Economiche

Le Organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendo i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, likely bleed-through. The text is largely illegible due to its orientation and fading.]



Articolo 22

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.

Articolo 23

Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

Articolo 24

Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Il presente documento è riservato ai soli
utilizzatori autorizzati. È vietata espressamente
la ristampa, la diffusione o l'uso non autorizzato
senza permesso scritto dalla IBM Corporation.
Tutti i diritti sono riservati. IBM, il logo IBM e
il logo "Think" sono marchi registrati della
IBM Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Questo documento è un prodotto della IBM Corporation.
Tutti i diritti sono riservati. IBM, il logo IBM e
il logo "Think" sono marchi registrati della
IBM Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il presente documento è riservato ai soli
utilizzatori autorizzati. È vietata espressamente
la ristampa, la diffusione o l'uso non autorizzato
senza permesso scritto dalla IBM Corporation.
Tutti i diritti sono riservati. IBM, il logo IBM e
il logo "Think" sono marchi registrati della
IBM Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.



SCUOLE E UNIVERSITÀ. PER INFORMAZIONI, CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI.

IBM Corporation, 100 North Dearborn Street, Chicago, Illinois 60611, USA.

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs. 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Articolo 25

Organo di controllo

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 26

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ALTRI ORGANI



AL TRI ORGANI

Articolo 25
Revisione legale del conto
Salvo quanto è previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per conto
della società, deve nominare un revisore legale del conto o una
società di revisione legale iscritta nell'elenco registrato.

Articolo 27

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Sciacca, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 28

Comitato Scientifico

L'assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art 17 d. lgs. 117/17.



Articolo 29

Descrizione del Logo

Il logo della Associazione Diabetici della Valle del Belice è di forma rotonda ed è composto da: un'immagine stilizzata del sole di colore giallo con alla base un'immagine stilizzata del mare di colore azzurro, su sfondo bianco" inserita in una corona circolare di colore azzurro, contornata dall'iscrizione della denominazione "Associazione Diabetici della Valle del Belice" di colore bianca posizionata in alto e alla base l'iscrizione "ODV";

Il logo dell'Associazione Diabetici della Valle del Belice è in tre colori. I colori istituzionali corrispondono al giallo, all'azzurro e al bianco.

Lo stesso logo viene rappresentato dalla scritta grafica "ADVB" colorata con i colori giallo e azzurro che si alternano nella colorazione, con alla base la scritta "Organizzazione di Volontariato" e dopo la relativa iscrizione al Runtts potrà essere apposto l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore)

L'impiego del Logo

Lo Stemma viene utilizzato dalla Associazione Diabetici della Valle del Belice in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione realizzate e ideate

Il logo dell'Associazione Diabetici della Valle del Belice è inquadro, i colori istituzionali corrispondono al giallo, all'azzurro e al bianco. Lo stesso logo viene rappresentato dalla scritta grigia "ADVB" colorata con i colori giallo e azzurro che si alternano nella colorazione, con alla base la scritta "Organizzazione di Volontariato" e dopo la relativa funzione in Rete potrà essere ripreso l'armonico ETI (Ente del Terzo Settore).

L'impiego del logo

Lo stemma viene utilizzato dalla Associazione Diabetici della Valle del Belice in tutte le iniziative: ufficiali, promozionali e di comunicazione realizzate e identificate.

Descrizione del logo

Il logo della Associazione Diabetici della Valle del Belice è di forma rotonda ed è composto da: un'immagine stilizzata del sole di colore giallo con alla base un'immagine stilizzata del mare di colore azzurro, su sfondo bianco, inserita in una corona circolare di colore azzurro, conformata dall'iscrizione della denominazione "Associazione Diabetici della Valle del Belice" di colore bianco, posizionata in alto e alla base l'iscrizione "ADVB".

Il logo dell'Associazione Diabetici della Valle del Belice è inquadro, i colori istituzionali corrispondono al giallo, all'azzurro e al bianco.

Lo stesso logo viene rappresentato dalla scritta grigia "ADVB" colorata con i colori giallo e azzurro che si alternano nella colorazione, con alla base la scritta "Organizzazione di Volontariato" e dopo la relativa funzione in Rete potrà essere ripreso l'armonico ETI (Ente del Terzo Settore).



dalla Associazione Diabetici della Valle del Belice stessa o in collaborazione con Istituti, Enti Locali, Enti Pubblici, Aziende regionali e privati.

L'uso del Logo è autorizzato tramite un atto dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche in caso di concessioni di patrocinio.

Il patrocinio

Con la concessione del patrocinio e la contestuale autorizzazione all'uso del Logo dell'Associazione Diabetici della Valle del Belice, il Presidente manifesta la propria adesione a progetti ed eventi di carattere sociale, medico, informativo, culturale, scientifico, sportivo e artistico che di norma si svolgono nel territorio comunale, regionale e nazionale.

Il patrocinio non viene mai concesso quale riconoscimento dell'esistenza di un qualsiasi soggetto e non deve intendersi neppure quale autorizzazione allo svolgimento di una determinata attività.

Esso viene concesso di volta in volta, per ogni singola iniziativa (non ha mai carattere permanente), a seguito di specifica richiesta, indirizzata con congruo anticipo rispetto alla data dell'iniziativa stessa, al Presidente della Associazione Diabetici della Valle del Belice.

NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Sciacca.

Note:

(1) Solo per le ODV costituite da persone giuridiche si può prevedere l'ammissione come associati altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e s.m.i)

Un'altra questione è relativa al fatto che, nel caso di un'ipotesi di reato, il giudice deve accertare se il fatto è stato commesso da una persona fisica o da una persona giuridica.

Il giudice deve anche accertare se il fatto è stato commesso da una persona fisica o da una persona giuridica. In caso di reato commesso da una persona fisica, il giudice deve accertare se il fatto è stato commesso da una persona fisica o da una persona giuridica.

Il giudice deve anche accertare se il fatto è stato commesso da una persona fisica o da una persona giuridica. In caso di reato commesso da una persona fisica, il giudice deve accertare se il fatto è stato commesso da una persona fisica o da una persona giuridica.

NORME TRANSITORIE FINALI

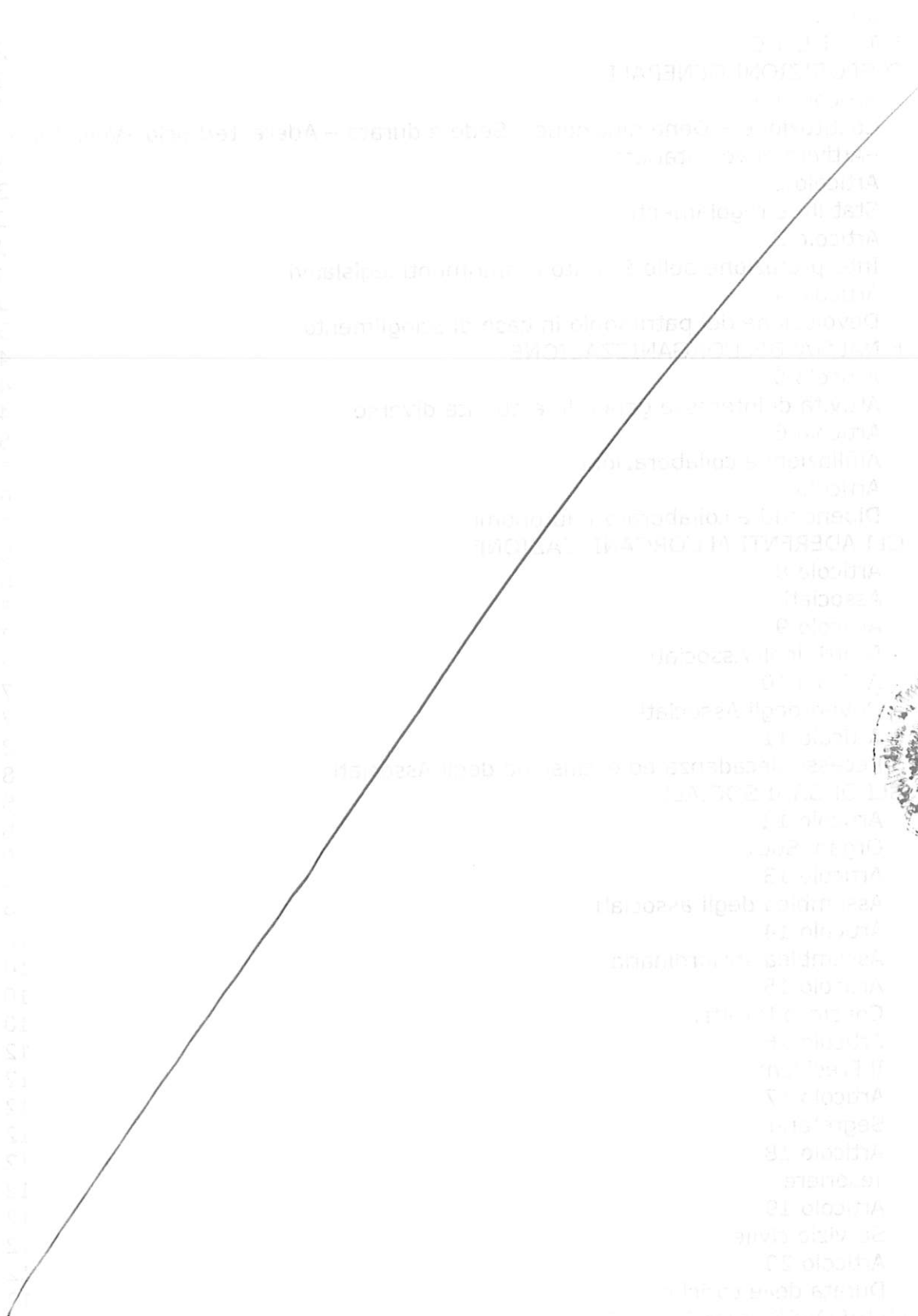
Articolo 30
Le disposizioni non previste dal presente statuto si applicano alle attività svolte dalle sezioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

Le disposizioni non previste dal presente statuto si applicano alle attività svolte dalle sezioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.



Sommario	
S T A T U T O	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 -	2
Costituzione – Denominazione - Sede e durata – Aderente/Socio –Volontario	
–Attività di volontariato	2
Articolo 2	3
Statuto e regolamenti	3
Articolo 3	3
Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi	3
Articolo 4	3
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	3
FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE	4
Articolo 5	4
Attività di interesse generale e attività diverse	4
Articolo 6	5
Affiliazioni e collaborazioni	5
Articolo 7	6
Dipendenti e collaboratori autonomi	6
GLI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE	6
Articolo 8	6
Associati	6
Articolo 9	7
Diritti degli Associati	7
Articolo 10	7
Doveri degli Associati	7
Articolo 11	8
Recesso decadenza ed esclusione degli Associati	8
GLI ORGANI SOCIALI	8
Articolo 12	8
Organi Sociali	8
Articolo 13	9
Assemblea degli associati	9
Articolo 14	10
Assemblea straordinaria	10
Articolo 15	10
Consiglio Direttivo	10
Articolo 16	12
Il Presidente	12
Articolo 17	12
Segretario	12
Articolo 18	12
Tesoriere	12
Articolo 19	12
Servizio civile	12
Articolo 20	12
Durata delle cariche	12
LE RISORSE ECONOMICHE	13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Articolo 21	13
Indicazione delle Risorse Economiche	13
Articolo 22	13
Quota sociale	13
Articolo 23	14
Convenzioni	14
SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI	14
Articolo 24	14
Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali	14
Articolo 25	14
Organo di controllo	14
Articolo 26	15
Revisione legale dei conti	15
ALTRI ORGANI	15
Articolo 27	15
Collegio arbitrale	15
Articolo 28	16
Comitato Scientifico	16
Articolo 29	16
Descrizione del Logo	16
NORME TRANSITORIE FINALI	17
Articolo 30	17
<u>Note</u>	17



12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE 17
ARTICLE 18
ARTICLE 19
ARTICLE 20
ARTICLE 21
ARTICLE 22
ARTICLE 23
ARTICLE 24
ARTICLE 25
ARTICLE 26
ARTICLE 27
ARTICLE 28
ARTICLE 29
ARTICLE 30
ARTICLE 31
ARTICLE 32
ARTICLE 33
ARTICLE 34
ARTICLE 35
ARTICLE 36
ARTICLE 37
ARTICLE 38
ARTICLE 39
ARTICLE 40
ARTICLE 41
ARTICLE 42
ARTICLE 43
ARTICLE 44
ARTICLE 45
ARTICLE 46
ARTICLE 47
ARTICLE 48
ARTICLE 49
ARTICLE 50
ARTICLE 51
ARTICLE 52
ARTICLE 53
ARTICLE 54
ARTICLE 55
ARTICLE 56
ARTICLE 57
ARTICLE 58
ARTICLE 59
ARTICLE 60
ARTICLE 61
ARTICLE 62
ARTICLE 63
ARTICLE 64
ARTICLE 65
ARTICLE 66
ARTICLE 67
ARTICLE 68
ARTICLE 69
ARTICLE 70
ARTICLE 71
ARTICLE 72
ARTICLE 73
ARTICLE 74
ARTICLE 75
ARTICLE 76
ARTICLE 77
ARTICLE 78
ARTICLE 79
ARTICLE 80
ARTICLE 81
ARTICLE 82
ARTICLE 83
ARTICLE 84
ARTICLE 85
ARTICLE 86
ARTICLE 87
ARTICLE 88
ARTICLE 89
ARTICLE 90
ARTICLE 91
ARTICLE 92
ARTICLE 93
ARTICLE 94
ARTICLE 95
ARTICLE 96
ARTICLE 97
ARTICLE 98
ARTICLE 99
ARTICLE 100